

LA RIFORMA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE.

Gabriella Marcatajo

Abstract: con la riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione, approvata l'8 febbraio 2022, l'ambiente entra nella Costituzione tra i principi fondamentali ed in qualità di limite all'esercizio dell'attività economica. Il saggio propone una lettura della riforma in grado di avvalorare quell'orientamento che, sin dal secolo scorso, propugnava la ricostruzione dell'ambiente come diritto fondamentale della persona, in linea con la valorizzazione dello stesso quale bene distinto dal paesaggio, in una prospettiva esistenzialista di tutela della persona. La modifica introdotta, secondo l'autore, colma un vuoto costituzionale, divenuto insostenibile alla luce degli sviluppi della tutela ambientale, così come difesa da un orientamento dottrinale e giurisprudenziale diretto ad ascriverla nella più ampia e discussa area della tutela della persona. L'ambiente riceve cioè finalmente quella consacrazione espressa concessa fino ad oggi implicitamente tra le pieghe di norme altre, come valore apicale ordinamentale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 9 e 32 della Carta costituzionale. In questa prospettiva nuove e significative conferme giungono, secondo l'autore, dalla teoria dei beni comuni. L'ambiente, come bene comune strumentale al soddisfacimento dei bisogni della persona, va analizzato, in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale, il cui fondamento costituzionale riceve oggi la sua consacrazione ufficiale, in linea con le riflessioni offerte dalla rilettura teologica dei testi sacri. L'ambiente, il creato, nel linguaggio teologico, non è cioè oggetto di proprietà esclusiva, ma piuttosto quale bene comune, la cui utilità è strumentale al soddisfacimento di bisogni fondamentali della persona umana, diviene terreno di condivisione aperta e solidale.

Abstract: with the reform of Articles 9 and 41 of the Constitution, approved on 8 February 2022, the environment enters the Constitution as one of the fundamental principles and as a limit to the exercise of economic activity. The essay proposes an interpretation of the reform able to confirm that orientation that, since the last century, supported the reconstruction of the environment as a fundamental right of the person, in accordance with the enhancement of the same as a good distinct from the landscape, in an existentialist perspective of personal protection. The amendment introduced, according to the author, fills a constitutional vacuum that has become unsustainable in the light of developments in the field of environmental protection, as well as defended by a doctrinal and jurisprudential orientation aimed at attributing it in the wider and discussed area of personal protection. In other words, the environment finally receives the express consecration that has hitherto been implicitly attributed to it among the folds of other norms, such as the highest ordinamental value, according to the combined provisions of Articles 2, 9 and 32 of the Constitutional Charter. In this perspective new and significant confirmations come, according to the author, from the theory of the commons. The environment, as a common good instrumental to the satisfaction of the needs of the person, must be analyzed, in a perspective of intergenerational solidarity, whose constitutional foundation today receives its official consecration, in accordance with the reflections offered by the theological rereading of the sacred texts. The environment, creation, in theological language, is not, that is, the object of exclusive property, but rather what commons, whose utility is instrumental in satisfying the fundamental needs of the human person, becomes an open and supportive sharing ground.

SOMMARIO: **1.**La consacrazione valoriale dell'ambiente. **2.** Ambiente e paesaggio nel nuovo art. 9 Cost.: la fine di una indistinzione. **3.** Il nuovo art. 41 Cost e l'ingresso della sostenibilità come limite all'attività economica. **4.** L'ambiente come bene comune.

1. La consacrazione valoriale dell'ambiente.

Con la riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione approvata l'8 febbraio 2022¹ si assiste alla tanto auspicata consacrazione valoriale dell'ambiente. L'ambiente fa ingresso a pieno titolo nella Costituzione tra i principi fondamentali ed in qualità di limite all'esercizio dell'attività economica, in compagnia di principi supremi quali dignità e sicurezza umana.

La riforma, seppure epocale, non sembra abbia ricevuto il clamore che meritava. Salutata come una svolta storica, è passata sotto silenzio, forse in ragione degli eventi pandemici che da tempo sovrastano, oscurandolo, lo scenario collettivo.

Eppure evidenti appaiono i risvolti giuridici, sia pure nel senso di confermare, consacrandolo, un orientamento giurisprudenziale² che sin dal secolo scorso, difende una dimensione valoriale autonoma dell'ambiente distinta dal paesaggio, di cui ne riconosce la comune discendenza.

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

La modifica introdotta colma un vuoto costituzionale, divenuto insostenibile alla luce degli sviluppi della tutela ambientale, così come voluta dal legislatore interno ed europeo ed applicata da un orientamento dottrinale e giurisprudenziale diretto ad ascriverla nella più ampia e magmatica area della tutela della persona³, quale diritto inviolabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 9 e 32 della Carta costituzionale.

L'ambiente riceve cioè finalmente quella consacrazione espressa, concessale fino ad oggi implicitamente tra le pieghe di norme altre, come l'art. 117, che con la riforma del 2001 lo menzionava timidamente per la prima volta e lo stesso art. 9 che, sia pure attraverso il paesaggio, si apriva ad aperture coraggiose. La partita, come già tanti anni or sono ammoniva autorevole dottrina, è di grande rilievo, trattandosi di «uno dei temi chiave della regolamentazione giuridica dei processi sociali», se è vero, come si sottolineava correttamente, che «la sua assunzione o meno come diritto fondamentale avrebbe non solo un forte significato di principio, ma aiuterebbe a sciogliere perplessità e dubbi interpretativi»⁴.

2. Ambiente e paesaggio nel nuovo art. 9 Cost.: la fine di una indistinzione.

La recente riforma completa, a ben vedere, un processo iniziato nel 2001 che, con la legge 18 ottobre 2001, n. 3, nel modificare l'art. 117, aggiungeva al comma 2 la lett. s, consolidando quella che già allora fu letta come una collocazione valoriale dell'ambiente.

L'ambiente diviene, cioè, bene costituzionale autonomo, distinto dai singoli beni che pur lo compongono, (paesaggio, acque, suolo, ecc.), in quanto oggetto di una specifica disposizione costituzionale.

¹ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente".

² Vedi tra tante Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196, in Riv. giur. urb., 2005, p. 41; vedi, tra le altre, Corte cost., 31 marzo 2006, n. 133, in Foro it., 2007, I, c. 1076; Corte cost., 5 maggio 2006, n. 182, in Giur. it., 2008, p. 41; Corte cost., 31 maggio 2005, n. 214, in Foro it., 2006, I, c. 1990; Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407, in Giur. it., 2003, p. 417. 125 In tal senso, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, 1972, p. 25, il quale osserva che "valore" è uno di quei concetti «non definibili, poiché si identifica con la realtà stessa che sfugge ogniqualvolta si vuole individuarla, definirla, incapsularla. Il valore diventa dunque espressione non soltanto di un unico criterio (quello della razionalità o quello sociale o politico o economico), ma di un criterio sincretico, risultato di tanti aspetti, di tanti profili che vanno da quello storico – che si può, in un certo senso, considerare comprensivo degli altri – a quello sociologico, politico, religioso, e così via. Dal punto di vista squisitamente speculativo, la definizione di valore diventa scelta ideologica, espressione del modo di vedere il mondo per chi è chiamato ad attuare il valore».

La sua tutela integra uno dei compiti primari che lo Stato, sia al livello nazionale, sia al livello europeo, è chiamato ad assolvere.

Tale riforma giungeva a seguito di un processo di costruzione dell'ambiente in termini di valore trasversale in adempimento ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale, radicato nell'ordito costituzionale tra le pieghe di diversi principi e valori fondanti l'ordinamento⁵. Un processo non semplice, laddove l'ambiente come valore sconta le difficoltà insite nella stessa riconduzione ad una categoria – quella di “valore” – per definizione indefinibile, identificandosi il valore nella stessa realtà dei fatti e degli interessi, che sfugge, in quanto tale, ad ogni tentativo di rigido e definitivo inquadramento⁶.

Si tratta, come è stato rilevato⁷, di un valore d'insieme che, pur presupponendo un substrato materiale, risultando da un complesso di cose, non si riferisce comunque ad una cosa composta ed è pur sempre privo di materialità nella sua essenza di valore collettivo.⁸

Prima del riconoscimento normativo attuato con la riforma costituzionale del 2001, là dove l'ambiente viene “nominato” per la prima volta nella Costituzione, dottrina e giurisprudenza elaborano il concetto giuridico di ambiente come bene giuridico autonomo, rintracciando nelle norme di cui agli artt. 9, 32 e 2 cost. gli addentellati necessari a fondarlo.

³ Si rinvia a G. MARCATAJO, *Il danno ambientale esistenziale*, Napoli, 2016; ID *Ambiente e tutela individuale intergenerazionale*, in *The Cardozo electronic law bulletin*, 2020, p. 1 ss. ID. *La tutela dell'ambiente come diritto della persona*, in *Riv.giur. amb.*, 2021, p.611 ss. Sul tema vedi tra i contributi più significativi: E. LECCESE, *Danno all'ambiente e danno alla persona*, Milano, 2011, ID., *Il diritto all'ambiente come diritto della personalità*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 58 ss.; *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, in questa rivista, 2020; S. PATTI, *La quantificazione del danno ambientale*, in F.D. BUSNELLI - S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, III ed., Torino, 2013, p. 133; S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; M. PENNASILICO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 34 ss., ID., *Tutela dell'ambiente e situazioni soggettive*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 53 ss.; U. SALANITRO, *Tutela dell'ambiente*, Roma, 2009; B. POZZO, *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina*, in *Riv.giur.amb.*, 2007, p. 3 ss. ID., *Danno ambientale ed imputazione della responsabilità. Esperienze giuridiche a confronto*, Milano, 1996, ID., *Ambiente (Strumenti privatistici di tutela dell')*, in *Digesto. discipline. privatistiche*, Sez. civ., Agg., II, Torino, 2003, p. 93 ss.; M. BONA, G. MIGLIORATI, *Il danno non patrimoniale da disastro ambientale: la svolta delle Sezioni unite*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, p. 691 ss.; L. PRATI, *Diritto alla salubrità dell'ambiente e danno esistenziale in rapporto alla direttiva 35/2004/CE*, in G. GIAMPIETRO (a cura di), *La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, Milano, 2006, p. 86 ss.; P. SPANTIGATI, *Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 1999, p. 227; S. RODOTÀ, *Relazione introduttiva*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, Napoli, 1991, p.16 ss.; G. ALPA, *Pubblico e privato alle origini del danno ambientale*, in *Contr. impr.*, 1987, p. 685 ss.; A. LUNINOSO, *Sulla natura della responsabilità per danno ambientale*, in *Contr. impr.*, 1989, p. 909 ss.; M. FRANZONI, *Il danno all'ambiente*, in *Contr. impr.*, 1992, p. 1026 ss.; F.D. BUSNELLI, *La parabola della responsabilità civile*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1987, p. 643 ss.; G. GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente. Profili amministrativi*, cit., p. 211. In giurisprudenza si segnala: Corte Cass. pen., Sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, p. 2074 ss., con nota di G. Greco, *Vademecum dell'illecito ambientale: la sentenza Fiale*. Corte Cass., sez. Un. civ., 21 febbraio 2002, n. 2515, in questa Rivista, 2002, p. 946. Sulla stessa linea più di recente Corte Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059, in *Danno e responsabilità*, 2009, p. 766, con nota di G. PONZANELLI, *Conferme ed incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite*; Corte App. Milano, Sez. II, 9 ottobre 2001, in *Giurisprudenza milanese*, 2002, p. 214.

⁴ Così S. RODOTÀ, *Relazione introduttiva*, in P. PERLINGIERI, (a cura di), *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, Napoli, 1991, p. 12- 13, il quale osservava: «È, forse, presto per dire se anche in questa materia la Corte costituzionale si avvia nella stessa direzione. Se, però questo dovesse avvenire, ci troveremo di fronte alla costruzione di un nuovo diritto fondamentale, con potenzialità che nessuno di noi certamente può trascurare, soprattutto perché nell'ultima fase storica la costruzione dei diritti fondamentali, o l'allargamento del catalogo dei diritti fondamentali, sono stati ovunque affidati alla creazione onoraria, e in primo luogo all'intervento delle Corti costituzionali, più che all'iniziativa deliberata del legislatore».

⁵ Con riferimento ai precedenti disegni di legge, in dottrina si sottolineava come la riforma della Costituzione forse non è necessaria, perché la tutela dell'ambiente è nel sistema, ma sicuramente è da accogliere come manifestazione di una mutata, più consapevole, attenzione all'ambiente, come esigenza imprescindibile di una società civile che ha preso atto che il problema della propria esistenza e della salvaguardia delle condizioni di vita non può più essere rinviato”. (E.LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, cit., p. 20.)

Ad integrare l'ambiente, quale bene giuridico autonomo, intervengono valori estetici e culturali, urbanistici e personalistici, in una concezione complessa, che consente il richiamo a una pluralità di principi come fondamento costituzionale. Si rinviene, cioè, nell'assetto del territorio, inteso in termini di tutela del paesaggio (art. 9 cost.), e nella salute, intesa come condizione di vita salubre (art. 32 cost.), il fondamento della tutela dell'ambiente, quale diritto inviolabile della persona (art. 2 cost.)⁹. L'ambiente prende così a configurarsi, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, nei termini di diritto fondamentale della persona ed interesse primario della collettività, in una concezione unitaria che ne sottolinea la qualificazione in termini di immaterialità: l'ambiente come «bene immateriale unitario», bene comune insuscettibile di appropriazione esclusiva.

Pionieristiche, in tale direzione, le note sentenze del 1978¹⁰, in cui la Corte costituzionale, seguita dalla Cassazione¹¹, ascrive l'ambiente, quale bene immateriale, nei diritti della persona, rintracciandone il fondamento costituzionale tra le pieghe del sistema di valori prefigurato. L'ambiente viene via via emergendo dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale come bene composito e, allo stesso tempo, trascendente i singoli elementi. Esso, quale bene immateriale e unitario, seppure a plurimi fattori, è dato dalla coesione di più elementi o, meglio, di singoli valori, ciascuno oggetto di per sé di una specifica tutela, ma non riducibile a nessuno di essi. Si supera, in tal modo, la celebre tesi "atomistica", proposta oltre quarant'anni orsono, la quale, basandosi sulla disciplina allora vigente, ha distinto, come categorie irriducibili a unità, tre nozioni di ambiente – paesaggio, risorse naturali, urbanistica – attorno alle quali graviterebbero le norme attinenti, rispettivamente, alle bellezze naturali e paesistiche, alla difesa dagli inquinamenti e all'urbanistica¹².

La concezione dell'ambiente, quale bene unitario, immateriale, trasversale e relazionale, si coglie nel profilo di relazionalità in cui sembra potersi tradurre l'ambiente come valore unitario, che si rivela, al contempo, bene immateriale (pubblico e collettivo), diritto della persona e dovere sociale di solidarietà. Si tratta, in sostanza, di un concetto unitario in grado di riunire e trascendere i diversi aspetti della relazione, quali profili strutturalmente intrinseci all'idea stessa di relazione¹³. In quest'ottica ben si comprende il processo di spiritualizzazione dell'ambiente che, a fronte dell'opposto processo di materializzazione del paesaggio¹⁴, lo vede via via affrancarsi dagli elementi materiali che lo compongono per assurgere a sistema, quale relazione trascendente e inclusiva di tutto ciò che vale ad integrare l'idea dell'habitat umano e natura.

⁶ In tal senso, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, 1972, p. 25, il quale osserva che "valore" è uno di quei concetti «non definibili, poiché si identifica con la realtà stessa che sfugge ogniqualvolta si vuole individuarla, definirla, incapsularla. Il valore diventa dunque espressione non soltanto di un unico criterio (quello della razionalità o quello sociale o politico o economico), ma di un criterio sincretico, risultato di tanti aspetti, di tanti profili che vanno da quello storico – che si può, in un certo senso, considerare comprensivo degli altri – a quello sociologico, politico, religioso, e così via. Dal punto di vista squisitamente speculativo, la definizione di valore diventa scelta ideologica, espressione del modo di vedere il mondo per chi è chiamato ad attuare il valore».

⁷ G. ALPA, *Pubblico e privato alle origini del danno ambientale*, in *Contr. impr.*, 1987, pp. 686-687.

⁸ In questi termini G. ALPA, *La natura del danno ambientale*, in *cit.*, p. 93, il quale chiarisce che «ambiente è un valore d'insieme, ha un substrato materiale, ma, in sé considerato, è un valore».

⁹ Significativa, altresì, è la Costituzione spagnola del 1978, il cui art. 45, § 1, afferma che «tutti hanno il diritto a fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e il dovere di conservarlo».

¹⁰ Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro.it.*, 1988, I. c. 329, e Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro.it.*, 1988, c.694., con nota di F. Giampietro, *Il Danno all'ambiente dinanzi alla Corte costituzionale*, e *ivi* c. 1057, ss., con nota di G. Ponzanelli, *Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista*.

¹¹ Cass., 19 giugno 1996, n. 5650, in *Riv. giur. amb.*, 1997, p. 679, con nota di F. Borasi.

¹² M.S. GIANNINI, «Ambiente»: *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim.dir. pubbl.*, 1973, p. 15 ss. sul punto vedi le riflessioni di M. MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in questa rivista 2/2021, p. 5, la quale sottolinea come punti di approdo di quel dibattito sono oggi innanzitutto la consapevolezza che quando si parla di ambiente non ci si riferisce (più) soltanto, alla tutela ecologica in senso stretto (intesa come sintesi di discipline di settore che tutelano gli equilibri ecologici).

Si assiste, infatti, ad un processo di autonomizzazione dell'ambiente dal paesaggio connesso alla sua spiritualizzazione, quale valore personale, condizione esistenziale determinante la qualità della vita. A tale processo corrisponde, per converso, un parallelo e contrapposto fenomeno di materializzazione del paesaggio, il quale, sganciato dagli elementi di spiritualità connessi alla dimensione ambientale, si confina in una materialità che diviene estetica del territorio. L'autonomizzazione, tuttavia, sia pur ponendo fine ad una storica indistinzione, non si risolve in una rigida contrapposizione, ma si pone in linea con la storica ricerca di un dialogo costante. L'ambiente, pur distinguendosi dal paesaggio, in qualche modo lo ricomprende, laddove come elemento determinante la qualità della vita, ne presuppone la conservazione.

Quella tra ambiente e paesaggio si pone, allora, come dialettica tra due aspetti di una categoria ancora più ampia, quella di un habitat che è naturale, biologico, estetico, ma anche culturale. Si tratta di una relazione complessa in cui le diverse componenti possono anche confliggere tra loro, chiamando i giudici ad una costante opera di bilanciamento alla ricerca di un ragionevole punto di equilibrio¹⁵.

Quella tra ambiente e paesaggio, a ben vedere, si conferma la storia di una comune discendenza e di una continua alternanza. La prevalenza del paesaggio, nell'ipotesi del ricorrente conflitto determinato dalla costruzione di impianti di fotovoltaico viene giustificata in ragione, ora dell'antichità del movimento di idee, ora per l'assenza di giustificazione ad un inversione di valori determinata dalla preoccupazione per il clima, non potendosi sacrificare il certo per l'incerto¹⁶.

In questa direzione numerose sono le pronunce che vedono l'ambiente confliggere con il paesaggio da una posizione diametralmente opposta, in cui il tema dell'intangibilità del paesaggio è stato difeso a lungo come dato presupposto. Tipici appunto i casi relativi alla realizzazione di impianti di fotovoltaico che in forza di un principio di salubrità ambientale, nei termini di sostenibilità energetica, si scontrano con la tutela estetica del paesaggio minacciata da tali costruzioni¹⁷.

Una tale impostazione, tuttavia, sembra oggi superata da quella lettura che, nel tentativo di mediare tra i diversi interessi, vede la costruzione di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, non sempre caratterizzata da incompatibilità paesaggistica¹⁸ ed in taluni casi, pur se innovativa della tipologia e morfologia della copertura, non più "come fattore di disturbo

¹³ L.R. PERFETTI, *Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli*, in Riv. giur. amb., 2009, p. 19, il quale reputa che l'ambiente «nella sua unitarietà trasloca nella topografia giurisprudenziale dalla casella del "bene materiale" a quella del "diritto soggettivo" la cui lesione è percepibile per via della menomazione della salubrità di un corpo (umano o di parte della natura)». ID., *Contributo ad una formulazione delle nozioni di paesaggio come simbolo e di ambiente come sistema ed alla critica delle nozioni tradizionali di cosa e bene in senso giuridico*, in G. ALPA - G. CONTE - V. DI GREGORIO - A. FUSARO - U. PERFETTI (a cura di), *Rischio di impresa e tutela dell'ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione*, Napoli, 2012, p. 43, nota 24. 75.

¹⁴ Si veda A. PREDIERI, *Paesaggio*, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 503 ss.

¹⁵ Vedi M. MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in questa rivista 2/2021, cit. p. 6. Il diritto all'ambiente – scrive l'autrice – "è sintesi di molteplici interessi, che possono porsi anche in conflitto tra loro e che implicano il ricorso a procedure complesse per individuare, di volta in volta, quelli da ritenere prevalenti".

¹⁶ P. CARPENTIERI, *Paesaggio, ambiente e transizione ecologica*, in giustiziainsieme.it, il quale muovendo da una netta distinzione delle nozioni di ambiente paesaggio, giunge così a giustificare la prevalenza del paesaggio nel conflitto con l'ambiente. Secondo questa dottrina, nella battaglia ai cambiamenti climatici imputabili all'emissione di CO₂, sulla cui precisa derivazione eziologica non v'è allo stato certezza scientifica, la tutela del paesaggio, quale dato certo, non potrebbe soccombere a quella che si rivela una speranza futura ed incerta che il fotovoltaico possa contribuire alla lotta ai gas ed arrestare i cambiamenti climatici in corso. Critica tale impostazione M. MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, cit., p. 6, la quale rileva come nessuna rilevanza possa assumere l'antichità del movimento di idee sotteso al riconoscimento costituzionale dell'art. 9 sin dalla sua formulazione, poiché, scrive l'autore "una completa equiparazione dei diversi aspetti correlati al diritto dell'ambiente si è avuta anche grazie ad una lettura evolutiva del testo costituzionale, ancorandone il fondamento nell'art. 32 e nell'art. 44, così come riferibile ad un generale principio di razionale sfruttamento delle risorse.

visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva¹⁹.

L'intangibilità del paesaggio sembra così cedere il posto ad un dialogo tra istanze bilanciabili.

E si tratta, pur sempre, di una lettura volta ad interpretare l'ambiente in senso spirituale, come espressione di un habitat esistenziale, distinguendolo, ma non necessariamente contrapponendolo, al paesaggio, come dimostra in tali casi la soluzione che rinnega il presunto conflitto.

Una tale interpretazione conferma, piuttosto, la complessità del rapporto tra ambiente e paesaggio, che non sempre vede i due protagonisti competere, ma secondo una visione scevra da storici pregiudizi, talvolta convergere verso una direzione comune. Non si tratta, allora, di accordare una prevalenza aprioristica, ma di far dialogare due aspetti di una medesima istanza, quella alla qualità della vita.

¹⁷ Consiglio di Stato, sez. I, 28/04/2021, n. 843, in *Riv. giur. edil.* 2021, 4 I 1333: "È legittima la scelta della Regione Lombardia — caratterizzata da ampia discrezionalità — compiuta nell'ambito dello strumento di pianificazione energetica ambientale territoriale (p.e.a.r.), di non consentire l'installazione di talune tipologie di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole qualificate come "non di pregio": anche queste zone, infatti, meritano adeguata considerazione ed esprimono valori e interessi pubblici che esigono un'opportuna tutela, essendo senz'altro da escludere una qualsivoglia prevalenza assoluta, rispetto ad essi, dei valori e degli interessi, privati e pubblici, allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Sullo specifico punto non si rinvencono analoghi precedenti in giurisprudenza. Sul rapporto tra impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e zone agricole si veda, ad esempio, T.A.R. Molise, Sez. I, 23 giugno 2016 n. 281, in *Foro amm.-T.A.R.*, 2016, 6, 1611; Cons. Stato, Sez. V, 14 agosto 2020 n. 5038 in *Red. Giuffrè*, 2020; T.A.R. Sardegna, 23 ottobre 2020 n. 573, in *Foro amm.-T.A.R.*, 2020, 10, 1958; Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2021 n. 2983, in *Red. Giuffrè*, 2021; Cons. Stato, Sez. II, 3 marzo 2021 n. 1800, *ivi*; Cons. Stato, Sez. IV, 8 aprile 2021 n. 2848, *ivi*; Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, *ivi*. Sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali in materia cfr. Corte cost., 26 marzo 2010 n. 119, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 5, 774 ss.; Corte cost., 3 marzo 2011 n. 67, in *Riv. giur. edil.*, 2011, 4, 809 ss.; Corte cost., 11 ottobre 2012 n. 224, in *Foro amm.-C.d.S.*, 2012, 10, 2481 ss.; Corte cost., 30 luglio 2021 n. 177, in *Red. Giuffrè*, 2021. In dottrina, *ex multis*, cfr. G. MANFREDI, *I limiti all'insediamento nelle aree agricole degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, in www.giustamm.it, 2016; S. VILLAMENA, *Fonti rinnovabili e zone agricole (Ovvero della destinazione di suolo agricolo per la produzione di energia)*, in *Riv. giur. edil.*, 2015, 4, 157 ss.; C. VIVANI, *Ambiente ed Energia*, in M.A. SANDULLI-R. FERRARA (a cura di), *Trattato di Diritto dell'ambiente*, Milano, 2014, 503 ss.; M. RENNA, *L'impianto fotovoltaico in area agricola: limiti urbanistici e funzionalità*, in www.osservatorioagromafie.it, 2015; A. PAVESI, *Impianti fotovoltaici in area agricola: illegittima una preclusione generalizzata sull'intero territorio comunale*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2011, 4, 286 ss.; L. CANFORA, *Agricoltura, tutela del paesaggio e sviluppo delle energie alternative*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 3, 304 ss.; A. QUARANTA, *Energie rinnovabili: la multifunzionalità delle zone agricole (parte seconda)*, in *Ambiente e sviluppo*, 2010, 10, 826 ss.

¹⁸ T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. II, 13.09.2013, n. 1104, in *Riv.giur.edil.*, 2013, 6 I 1287: "Al fine di negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio bisogna dimostrare l'assoluta incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio, non essendo pertanto sufficiente una valutazione astratta e generica di incompatibilità paesaggistica." Vedi anche Cass. pen. sez. III, 17.02.2016, n. 21935, in *Cass. Pen.*, 2017 6 2415: "In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali rientrano, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), d.lg. n. 42 del 2004, nei beni paesaggistici che sono costituiti e vincolati direttamente da una norma di legge e non da uno specifico provvedimento amministrativo che ne determini la rilevanza, sicché l'esecuzione di un'opera senza autorizzazione della competente sovrintendenza integra la contravvenzione prevista dall'art. 181, comma 1, del predetto d.lg. e non il delitto paesaggistico di cui al successivo comma primo-bis. (Fattispecie relativa alla costruzione di un impianto fotovoltaico nel territorio dell'ente parco nazionale del Gran Sasso)". In senso conforme *ez.* III, 7. 02. 2013, n. 11850, in *C.E.D. Cass.*, n. 255025, che afferma integrare il reato previsto dall'art. 181, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura degli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico - ambientale senza il preventivo rilascio del prescritto nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Adesiva, con riferimento alla realizzazione abusiva di manufatto edilizio in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, Sez. III, 3 giugno 2014, n. 38677, *ivi*, n. 260387, che specifica come in tema di tutela del paesaggio, il delitto previsto dall'art. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, è configurabile anche quando i lavori abusivi sono effettuati su beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni preventive. In dottrina, si vedano, S. BANDERA, *Pianificazione del territorio e tutela urbanistica dei beni di particolare interesse*, in *Riv. giur. edil.*, 2016, 4, p. 498; C. VIDETTA, *Interessi pubblici e governo del territorio: l'"ambiente" come motore della trasformazione*, *ivi*, 2016, 4, p. 393; M. COLUSICH, *Materia penale e controllo costituzionale "ragionevole": il caso dell'abuso paesaggistico*, (nota a C. cost., 23 marzo 2016, n. 56), in *Giur. cost.*, 2016, p. 579.

Quello del fotovoltaico e delle energie rinnovabili dimostra, infatti, chiaramente, come la valorizzazione dell'estetica può anche arretrare dinanzi ad una esigenza prioritaria, come la salvaguardia della salute del pianeta, che è, al pari, non anche a dispetto, delle bellezze naturali, condizione esistenziale, in nome cioè della comune direzione verso l'obiettivo della qualità della vita²⁰.

La configurazione valoriale relazionale dell'ambiente, come *habitat* esistenziale, non si contrappone, quindi, ma dialoga e converge con la valorizzazione estetica del territorio, nella misura in cui anche quest'ultima integra una condizione esistenziale. Il paesaggio, da storico combattente, diviene alleato in una prospettiva di sostenibilità. Del resto, come si è sottolineato in dottrina²¹, non può escludersi che l'ambiente entri in conflitto con se stesso, come dimostra proprio il caso degli impianti eolici che, seppur diretti alla decarbonizzazione della economia, verso un obiettivo di sostenibilità ambientale, oltre che con l'estetica del territorio, possono confliggere con elementi dell'ecosistema, se "si pensi al consumo del suolo, alla sottrazione di terreno agricolo, all'impatto sulle specie animali e vegetali".

Si tratta, in definitiva, di un conflitto tra valori di pari rilievo, nessuno dei quali può rivendicare posizioni tiranniche, come più volte ha precisato la Corte costituzionale²². La partita si gioca, pur sempre, ad armi pari, tra valori egualmente bilanciabili.

L'ingresso dell'ambiente tra i principi fondamentali, accanto al paesaggio, segna pertanto la fine di una indistinzione, ed il riconoscimento di un'autonomizzazione che si apre a nuove possibilità di confronto.

Ed allora, in quella che i costituzionalisti individuano come nuova concezione biocentrica²³, che soppianterebbe la concezione antropocentrica di tutela della persona, si comprende come l'ambiente possa essere inteso come interesse collettivo, «parallelo, convergente e non configgente» con l'interesse individuale di ogni singola persona.

Si tratta, dunque, di un interesse della collettività su di un «bene di appartenenza collettiva»²⁴. Proprio perché l'ambiente è identificabile nell'insieme delle condizioni indispensabili allo svolgimento della vita umana, la sua protezione risponderebbe ad un interesse diffuso, tutelato sotto forma di diritto della persona umana nella sua dimensione sociale.

In dottrina si sottolinea, così, l'impossibilità di segnare una netta distinzione, in materia di ambiente, tra tutela degli interessi individuali e tutela degli interessi collettivi, là dove si rileva come la stessa nozione di "ambiente" richiamerebbe, allo stesso tempo, «sia il concetto di "luogo" della vita degli individui, sia il concetto, eminentemente collettivo, di realtà in cui si

¹⁹T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. I, 22.07.2021, n. 1173, in Riv.giur.edil., 2021, 4, 01, 1351. In argomento, si veda anche T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29 marzo 2021 n. 296, in www.iusexplorer.it.; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19 giugno 2017 n. 1459, in Foro. amm., 2017, 6, 1417. C. PENNAROLA, *Impianti fotovoltaici: tra legislazione, giurisprudenza Ue e nazionale*, Riv.giur.edil., 2013, 5, 751 ss., ha evidenziato che l'installazione di pannelli fotovoltaici non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazione pubblici, "ma solo dando prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio". Così anche T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 ottobre 2010 n. 3726, in Riv. giur. amb., 2011, 523 ss.

²⁰ Di contro, si evidenzia, in dottrina come ciò non significhi "che la tutela del paesaggio sia destinata a perdere il suo peso specifico, attribuendo valore prioritario all'installazione di impianti di energia rinnovabile per il contributo reso all'obiettivo della decarbonizzazione dell'economia". (M.MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con se stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in questa rivista 2/2021, p. 8.)

²¹ M.MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con se stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, cit.p.6., la quale nel sottolineare come il potenziale conflitto non riguarda solo ambiente e paesaggio, evidenzia come la politica ambientale è frutto di scelte discrezionali, che a volte privilegiano (o ostacolano) certi tipi di influsso delle attività antropiche e che si tratta "di scelte da operare tra valori di pari rilevanza costituzionale".

²² Corte cost. 9.04.2013, n. 85, in www.altalex.com.

²³ P. MADDALENA, *Il diritto all'ambiente e i diritti dell'ambiente nella costruzione della teoria del risarcimento del danno pubblico ambientale*, in Riv. giur. amb., 1990, p. 471, secondo il quale il principio biocentrico afferma la centralità dell'uomo in rapporto alla natura di cui è parte come «vertice della comunità biotica».

²⁴ E. LECCESE, *Danno all'ambiente e danno alla persona*, Milano, 2011, p. 56s.

svolgono le attività di una comunità, e che viene, perciò, fruita collettivamente»²⁵.

La successiva evoluzione vedrà l'ambiente affrancarsi da una dimensione strettamente antropocentrica, per assurgere a valore fondamentale da tutelare in sé, in una prospettiva che chiama l'uomo alla cura ed alla custodia, piuttosto che al suo dominio. Si consolida una distinzione tra paesaggio e ambiente, fondata su di una accezione prospettica e antropocentrica del primo e sul valore indipendente e universale del secondo. Con la riforma alla Repubblica si assegna il compito di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi in una prospettiva funzionale ad un preciso obiettivo, quello dell'interesse delle future generazioni, quale sfida epocale e rivoluzionaria per l'intera umanità.

Il rapporto con l'uomo resta dunque centrale, ma in chiave di custodia attiva, non più solo di fruizione regolata. Prima della riforma la parola «ambiente», infatti, compariva solo nell'art. 117 e più precisamente nell'elenco delle materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La collocazione tra i Principi fondamentali, dunque, oltre a dare dignità alla materia, la trasforma in un valore da tutelare: in questa prospettiva anche l'azione dello Stato, degli Enti locali e dei singoli cittadini, dovrà andare nella direzione della tutela o quanto meno contemplare questo orizzonte ineliminabile. Questione ecologica e questione sociale divengono due aspetti di un'unica urgenza. Il problema della scarsità delle risorse non è un problema solo ambientale, ma è un problema innanzitutto sociale, ha a che fare con l'equa distribuzione delle risorse nell'intero pianeta.

3. Il nuovo art. 41 Cost e l'ingresso della sostenibilità come limite all'attività economica.

In questo orizzonte si inquadra la lettura del nuovo testo dell'art. 41 della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». La novità consiste, dunque, nello stabilire due nuovi limiti al libero esercizio dell'iniziativa economica privata, che dovrà sempre tenersi al di sotto della soglia oltre la quale si implementi un danno alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L'estensione di tale soglia dipenderà, di volta in volta, dal bilanciamento operato dal legislatore o dal giudice costituzionale, ma con una copertura esplicita, che dovrebbe indurre a considerare l'equipollenza di tutti i valori elencati. L'attività economica si legittima, in sostanza, in forza di un ragionevole bilanciamento diretto a mediare, con l'ausilio dei principi fondamentali, tra persona e società, esigenze individuali e doveri sociali, personalismo e solidarismo, in cui spicca il principio di dignità²⁶.

Si tratta delle coordinate di una tutela che si nutre e si compendia nella solidarietà sociale.

²⁵ Così F. DI GIOVANNI, *Strumenti privatistici e tutela dell'ambiente*, Padova, 1982, p. 4 s

²⁶ Sul bilanciamento tra diritti fondamentali, in ordine all'opzione personalista sposata dal nostro costituente, vedi per tutti G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile. Cultura giuridica e rapporti civili*, Napoli 2015; P. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3a ed., Napoli, 2006, p. 715 ss.; ID., *Individualismo e personalismo nella Carta europea*, in G. VETTORI (a cura di), *Carta europea e diritti dei privati*, Padova, 2002, p. 333 s.; *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, Napoli, 2007; S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007; F. PEDRINI - P. PERLINGIERI, *Colloquio su (Scienza del)Diritto e legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1127; V. SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio "personalista" in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 145 ss.; ID. *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, p. 493 ss. 15; A. MANZELLA, *Dal mercato ai diritti*, in A. M. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI e S. RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, 2001, p. 30 ss.; A. BARBERA, *La carta europea dei diritti e la Costituzione italiana*, in *Aa.Vv., La libertà e i diritti nella prospettiva europea*, Padova, 2002, p. 117; G. SILVESTRI, *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, in V. SCALISI (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Milano, 2007, p. 62 ss. 14.

Nella rivoluzione valoriale che ha portato all'affermazione di quella che Rodotà definiva la nuova antropologia dell' *homo dignus*, si rivendica una supremazia del principio di dignità umana, come suggello e preconditione conformante ogni attività umana²⁷. Esplicativa si rivela oggi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, all'art. 1, esordisce con una proclamazione netta: «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»²⁸. Nel quadro valoriale europeo essa diviene «l'unico valore assoluto in un contesto informato al relativismo dei valori». La fede nella sua intangibilità — si sostiene in dottrina — è andata gradualmente affermandosi come vera e propria «ragione civile» della società secolarizzata²⁹. Alla dignità si riconosce quel valore fondante e aggregante di una tutela dei diritti dell'uomo in grado di trascendere le diverse culture nazionali. In questa direzione si colloca il Preambolo della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945, così come l'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che riconosce apertamente che: «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» e le diverse Costituzioni europee³⁰.

In questa prospettiva, deve leggersi l'ingresso dell'ambiente, quale limite intrinseco e parametro di legittimità conformante l'attività economica. Quest'ultima si legittima solo se supera il vaglio dei quattro criteri indicati. L'ambiente, sullo stesso piano della dignità, della libertà e della sicurezza, diviene parametro per una compliance di legalità ed elemento indispensabile per aversi sviluppo, sviluppo che per essere tale deve essere sostenibile, deve cioè rispondere alle esigenze delle generazioni future, bilanciandole con quelle delle generazioni presenti³¹.

²⁷ Così S. RODOTÀ, *Antropologia dell' "homo dignus"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, p. 547 s., il quale sottolinea: «Il diritto ha sempre contribuito alla creazione di antropologie e, quando lo ha fatto, ha conferito loro persistenze che andavano al di là della vicenda di origine. Ogni grande operazione giuridica, prima ancora che questo ruolo fosse reso del tutto manifesto dalle carte costituzionali, ha disegnato un suo modello di persona, che non era mai la semplice registrazione di una natura umana, ma un gioco sapiente di pieni e di vuoti, di selezione di ciò che poteva trovare accoglienza nello spazio del diritto e quel che doveva restarne fuori, di ciò che poteva entrare in quello spazio con in suoi connotati "naturali" e quello che esigeva una metamorfosi resa possibile proprio dall'artificio giuridico». Sul punto vedi, tra molti, P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975, p. 49; ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 98; C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, ivi, p. 644 ss.; ancor prima S. RODOTÀ, *Le azioni civilistiche*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi o diffusi*, Atti del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976, p. 83 s.; R. NICOLÒ, *Diritto civile*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 14 s.; più di recente v., anche per ulteriori riferimenti, M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in P. PERLINGIERI e A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), *Novecento giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, p. 247 ss. 21

²⁸ La consacrazione costituzionale di tale tendenza a livello europeo è frutto di un'evoluzione recente. La centralità della persona nell'azione comunitaria, originariamente trascurata in ragione del primeggiare di una logica mercantile, funzionale agli obiettivi fondativi della stessa Comunità europea, inizia ad avere le prime affermazioni, con il Trattato di Maastricht (17 febbraio 1992) con la enunciazione normativa del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali come garantiti dalla CEDU, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario (art. 6, par. 2). È solo con l'avvento della Carta di Nizza (7 dicembre 2000), successivamente adottata a Strasburgo (12 dicembre 2007), che, in forza del riformato art. 6, par. 1, del TUE, ad opera del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), la persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali viene posta ufficialmente al centro del sistema, rivoluzionando radicalmente la scala dei valori fino ad allora imperante, quanto meno in termini di azione comunitaria. Per un'attenta ricostruzione del principio personalista in ambito interno ed europeo, vedi P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, III ed., Napoli 2006, 715 ss.; ID., *Individualismo e personalismo nella Carta europea*, in G. VETTORI (a cura di), *Carta europea e diritti dei privati*, Padova, 2002, 333 s.; V. SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio "personalista" in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 145 ss.; A. MANZELLA, *Dal mercato ai diritti*, in A. MANZELLA-P. MELOGRANI-E. PACIOTTI-S. RODOTÀ, *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, 2001, 30; A. BARBERA, *La Carta europea dei diritti e la Costituzione italiana*, in *AA.VV.*, *La libertà e i diritti nella prospettiva europea*, Padova, 2002, 117; SILVESTRI, *Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali*, in V. SCALISI, (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Milano, 2007, 62 ss.

²⁹ Così G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino 2014, 4.

³⁰ Com'è noto la Costituzione tedesca all'art. 1 afferma «la dignità dell'uomo è intangibile, è dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla». Nella Costituzione italiana, il primo riferimento alla dignità lo ritroviamo nell'art. 3 dove si riconosce pari dignità sociale a tutti gli individui.

Nella ricostruzione esistenzialista, inaugurata dal principio dello sviluppo sostenibile e avvalorata dalla teoria dei beni comuni³², ambiente e sviluppo, da termini antinomici, siglano un sodalizio, che li vedrà complici nella lotta ai cambiamenti climatici³³.

Alla società dei consumi fondata sulla logica dell'aver, dell'egoismo individualista, in cui la felicità è affidata all'emancipazione dai bisogni materiali, succede una società sostenibile, fondata piuttosto sulla logica dell'essere, e su un principio di condivisione solidale, non solo intergenerazionale, ma anche globale³⁴. In essa il benessere è dato principalmente dalla qualità della vita, non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future, dei paesi più sviluppati, come di quelli più poveri. Certo, che in tale rivoluzione le spinte motivazionali non siano del tutto cristalline appare un rischio evidente, laddove attore di un tale mutamento rimane, pur sempre, la macchina imprenditoriale che risponde, notoriamente, a logiche di profitto non arretrabili neppure dietro i più nobili propositi della green economy³⁵. Ma la green economy innesta comunque una dimensione di solidarietà intergenerazionale e globalizzata, che era già insita nella rivoluzione personalista intrapresa dal legislatore costituente interno ed europeo e che adesso con la riforma costituzionale sembra ricevere una consacrazione ufficiale.

In questa direzione, si muovono, peraltro, le riflessioni offerte dalla rilettura teologica dei testi sacri³⁶, in ordine a quello viene descritto, nella famosa enciclica *Laudato si* di Papa Francesco³⁷, come passaggio dal dominio alla custodia del creato, in linea con la tesi dell'ambiente come bene comune³⁸. L'uomo, in una dimensione non più rigorosamente antropocentrica, non è più dominus incontrastato del creato, predatore e devastatore indisturbato, dunque, da un punto di vista giuridico, dotato di un potere proprietario pieno ed esclusivo, di usare, non usare e perfino abusare dell'oggetto del suo diritto, ma diviene invece custode e, come tale, giuridicamente tenuto alla cura diligente di un bene, la terra, che, quale eredità comune, dovrà poi consegnare, trasmettere cioè alle generazioni future. L'ambiente, il creato, nel linguaggio teologico, non è cioè oggetto di proprietà esclusiva, ma piuttosto quale bene comune, la cui utilità è strumentale al soddisfacimento di bisogni fondamentali della persona umana, diviene terreno di condivisione aperta e solidale³⁹.

³¹ Vedi E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione: un percorso al contrario?*, cit., p. 21s., la quale sottolinea come l'ingresso dello sviluppo sostenibile nella Costituzione segna una tappa nell'evoluzione della società civile, che diviene sempre più consapevole che l'utilizzazione delle risorse naturali costituisce il più delle volte, consumo di energie non più riproducibili, alterazioni irreversibili equilibri ecologici" (p.25); M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi ecologica del contratto*, in *Pers. Merc.*, 2015, p. 42.

³² Sul punto si rinvia a G. MARCATAJO, *La tutela dell'ambiente come diritto della persona*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 611 ss. *ID Ambiente e tutela individuale intergenerazionale*, in *The Cardozo electronic law bulletin*, 2020.

³³ Così M.MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, cit., p. 4 che così scrive: "Sull'altare dei cambiamenti climatici i due storici contendenti sembrano aver suggellato un patto di solidarietà e di convivenza pacifica, se non fosse per un terzo incomodo: la tutela del paesaggio".

³⁴ Recita l'articolo 5 della Dichiarazione dell'Unesco del 12.11. 1997: "Articolo 5. Protezione dell'ambiente: "1. Affinché le generazioni future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le generazioni presenti dovrebbero agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità e l'integrità dell'ambiente.2. Le generazioni presenti dovrebbero vegliare affinché le generazioni future non siano esposte agli inquinamenti che rischierebbero di mettere in pericolo la loro salute o l'esistenza stessa.3. Le generazioni presenti dovrebbero preservare per le generazioni future le risorse naturali necessarie al mantenimento della vita umana e al suo sviluppo.4. Le generazioni presenti dovrebbero, prima di realizzare qualsiasi progetto di rilievo, prendere in considerazione le possibili conseguenze per le generazioni future".

³⁵ M.MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, cit., p.2, che sottolinea il rischio del grande business della green economy, rilevando come l'imprenditoria si erga a paladino della salvaguardia del pianeta, ma in realtà persegue le proprie traiettorie di guadagno.

³⁶ Vedi A.PORRETTA, *Per un'ecologia integrale con S. Francesco di Paola, Profili estetici e simbolici*, Artetetra, Capua, 2021.

³⁷ FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si* (24-5-2015), in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), p.847-945.

³⁸ Vedi G. MARCATAJO, *La tutela dell'ambiente come diritto della persona*, cit., p. 611 ss. *ID Ambiente e tutela individuale intergenerazionale*, cit.

³⁹ Sul punto E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, cit., p. 3, la quale sottolinea come l'idea di universalità, di casa comune, per noi e per le generazioni future, è una realtà concreta che appartiene ad ogni uomo, ad ogni coscienza, laica o cattolica.

4. L'ambiente come bene comune.

La dimensione valoriale dell'ambiente sembra ricevere, quindi, significativi spunti dalla teoria dei beni comuni.

Com'è noto, tale concetto fa ufficialmente la sua comparsa nel mondo accademico quando Garret Hardin, nel 1968, pubblica il suo articolo intitolato *The tragedy of the commons*⁴⁰. Per tragedia dei beni comuni si intende quella condizione di crisi che inevitabilmente scaturisce quando ogni individuo, mosso da una condotta egoistica, esaurisce una risorsa condivisa, limitata e facilmente accessibile a tutti. Nella lettura economista, escludibilità e rivalità integrano, infatti, le due variabili determinanti il rapporto tra bene e utilizzatore⁴¹.

Deve precisarsi che la ricostruzione del dibattito giuridico in tema di beni comuni risulta in qualche modo ostacolata dall'eterogeneità della categoria, tanto dal punto di vista contenutistico, laddove comprende una variegata moltitudine di beni diversi (materiali, immateriali, naturali, pubblici), quanto sul piano del metodo, dovendo la riflessione dialogare con istanze di natura diversa, economiche, sociali, politiche, oltre che strettamente giuridiche, con il rischio di compromettere, in termini di utilità e credibilità, la ricostruzione scientifica⁴². Ciò premesso, con la ripresa dei lavori della Commissione Rodotà, istituita nel giugno del 2007, con decreto del ministro della Giustizia ed incaricata di proporre una legge delega di riforma del libro terzo del Codice civile italiano intitolato alla Proprietà, la questione ecologica viene riesaminata dalla prospettiva oggettiva dei beni, dando nuova linfa alle letture esistenzialiste dell'ambiente come bene funzionale alla tutela della persona.

La riforma proponeva, com'è noto, una nuova impostazione della teoria dei beni che, muovendo da una ridefinizione del concetto di bene, suggeriva una diversa articolazione degli stessi ancorata al concetto di utilità. Beni, secondo il nuovo testo dell'art. 810 c.c., sarebbero le "cose materiali o immateriali le cui utilità possono essere oggetti di diritti".

⁴⁰ G. HARDIN, *The tragedy of commons*, in *Science*, 1968, p. 1243.

⁴¹ E. OSTROM, *Governing the commons. The evolution of Institution for Collective Action*, Cambridge, 1990, traduzione italiana *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative della comunità*, Venezia, 2006; F. VAN LAERHOVEN, E. OSTROM, *Traditions and Trends in the Study of the Commons*, in *International Journal of the Commons*, 2007, p. 8.

⁴² Senza alcuna pretesa di completezza, con riferimento esclusivo al dibattito giuridico interno, vedi per tutti, M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, Verona, 2012, p. 311 ss.; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2012; U. MATTEI, A. QUARTA, *Punto di svolta*, Sansepolcro, 2018; L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 69 ss. S. RODOTÀ, *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, in *Oltre il pubblico e il privato*, Verona, cit., p. 311; G. DALLERA, *La teoria economica oltre la tragedia dei beni comuni*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 88; E. CONTE, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 48; V. CERULLI IRELLI, V. e L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Politica del diritto*, 2014, p. 6 ss.; A. NERVI, *Beni comuni ambiente e funzione del contratto*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 40; L. RAMPÀ, Q. CAMERLENGO, *I beni comuni tra diritto ed economia: ovvero un tertium genus*, in *Politica del diritto*, 2014, p. 279; P. MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Federalismi.it*, 2011, p. 2 ss.; M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rassegna di diritto civile*, 2014, p. 753 ss.; A. SOMMA, *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, p. 464; L. FRANCIOSI, *Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità*, in *Atti del 9° convegno SISDIC, in ricordo di G. GABRIELLI*, Napoli, 8-10 maggio, 2015, p. 123; R. LOMBARDI, *Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva di indagine sui beni comuni*, in R. FERRARA, e M.A. SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit., p. 76; E. DICIOTTI, *I beni comuni nell'attuale dibattito politico e giuridico: un chiarimento concettuale, un'apologia e una critica*, in *Ragion pratica*, 2013, p. 347; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Rassegna di diritto civile*, 2012, p. 524, ID, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo ad una teoria dei beni comuni*, Napoli, 2008; M. OLIVI, *Beni demaniali ad uso collettivo*, Padova, 2005, p. 175; A. NAZZARO, *Nuovi beni tra funzione e dogma*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 1024; L. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, in *Foro italiano*, 2012, I, c. 575; A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, in A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e "beni comuni"*, Torino, 2013, p. 8.

La loro classificazione, ancorata al concetto di utilità, supererebbe i rigidi schemi della dicotomia pubblico-privato, includendo i beni comuni, quale nuova categoria che, a prescindere dall'appartenenza, pubblica o privata, si caratterizza per l'utilità funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni, stabilisce il testo della riforma, "devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge"⁴³. Viene individuata, quindi, una categoria trasversale che, quale che sia la titolarità formale, sia essa pubblica o privata, la natura, sia essa corporale o immateriale, si qualifica in ragione della funzionalità al soddisfacimento degli interessi fondamentali della collettività, inerenti allo sviluppo della persona. Si tratta, cioè, come è stato sottolineato⁴⁴, di una "fenomenologia funzionalistica ad un particolare fine sociale coerente con l'ecologia politica". A qualificare un bene come comune è la vocazione esistenziale del suo uso⁴⁵, sia esso un bene naturale, culturale, materiale o immateriale. In questi termini, il valore d'uso diviene il paradigma caratterizzante, in luogo del valore di scambio⁴⁶. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per altri interessi, all'esercizio dell'azione di danni recati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato".

A logiche di esclusione e concentrazione sovrana del potere subentra, quindi, l'accessibilità diffusa e la condivisione solidale⁴⁷. In questa direzione, la formula prescelta, la cui forza suggestiva, come è stato sottolineato⁴⁸, ne ha determinato il successo e la cui enfasi, si fa notare, piuttosto che in un ritorno al pubblico, sta nella "tensione verso una alternativa in termini sociali, economici ed istituzionali, che si ponga oltre la contrapposizione pubblico/privato"⁴⁹.

⁴³ "Quando titolari dei beni comuni – prosegue la proposta di riforma – sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri, i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la

⁴⁴ U. MATTEI, *I beni comuni*, cit., p. 54, il quale sottolinea come i beni comuni "richiedono perciò una percezione olistica, che ne colga appieno gli inestricabili nessi con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad esse contigue o che ad essa si sovrappongono".

⁴⁵ In questo senso, spiega U. MATTEI, *I beni comuni*, cit., p. 54, "una piazza non è bene comune in quanto mero spazio urbanistico, ma lo è in quanto luogo di accesso sociale ed esistenziale.

⁴⁶ Così L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, in *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 70, il quale, nell'arduo tentativo di individuare condizioni

⁴⁷ Vedi A. NERVI, *Beni comuni ambiente e funzione del contratto*, cit., p. 42 ss., il quale sottolinea come rispetto al modello dominicale tradizionale la dottrina sui beni comuni introduca due ordini di innovazioni: la prima consiste nell'aver collocato al centro del dibattito il tema della gestione della risorsa "traducendo così in chiave moderna l'attributo 'godimento' che compare nella definizione legislativa del concetto di proprietà"; la seconda innovazione consiste "nel superamento della dimensione puramente individualistica della proprietà con cui è stato da sempre impostato l'istituto dominicale". Sulla stessa linea anche A. Somma, *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, cit., p. 464, il quale evidenzia come la discussione dei beni comuni si colloca sul piano della loro gestione.

⁴⁸ 25 L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, cit., p. 70. Secondo l'autore "l'unico ambito disciplinare in cui essa designa un ordine di fenomeni e di problemi dai contorni definiti è quello della teoria economica, dove, almeno in una prima fase, i commons stanno ad indicare una categoria di beni connotati dalla loro genetica, ed inemendabile attitudine all'utilizzazione inefficiente", laddove, osserva l'autore, al di là delle revisioni successive, "l'orizzonte entro il quale il ragionamento sui beni comuni si colloca rimane, pur sempre, in larga misura, quello della 'tragedia'" (p. 69).

⁴⁹ M.R. MARELLA, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 11, la quale rileva come "in termini politici questa tensione, e l'aspirazione alla riappropriazione del comune ad essa inerente, trova una prima espressione nell'esigenza di assicurare la partecipazione delle comunità nella gestione delle risorse materiali come alla fruizione della conoscenza, ciò che significa anche recuperare i legami di solidarietà sociale attualmente affievoliti o compromessi e instaurarne di nuovi [...]. Sullo sfondo un'idea forte, non sempre resa esplicita: l'idea che i beni comuni appartengano originariamente alla collettività perché conservati e custoditi dalle comunità di generazione in generazione".

La categoria dei beni comuni, comprensiva anche dei beni ambientali⁵⁰, viene riconosciuta dalle Sezioni Unite⁵¹ e si fa portatrice di una nuova razionalità che, superando la logica binaria del pubblico e privato, affonda le radici in quel “retrotterra non proprietario” dominato dal soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della persona⁵².

Si comprendono, allora, i risvolti in tema ambientale. La teorica dei beni comuni sembra aprire le porte all’idea di una comunità ecologica, quale dimensione qualitativa e relazionale, in cui i rischi di insostenibilità e disastro ambientale vengono aggirati dal consolidarsi di una ideologia ancorata alla logica dell’essere e della condivisione solidale intergenerazionale⁵³, che trova la sua ragion d’essere in quella rivoluzione personalista alla base del tessuto valoriale costituzionale. Dalla prospettiva dei beni la logica è pur sempre quella esistenzialista. Alla astrazione del soggetto, impersonale e anonimo, succede la persona e la concretezza dei suoi bisogni.

Il c.d. “costituzionalismo dei bisogni”, ancorato ad un principio di solidarietà intergenerazionale, quale principio costitutivo della convivenza⁵⁴, diviene la direttiva lungo la quale si colloca la nuova teorica.

Al dominio sovrano ed esclusivo, si sostituisce l’accesso condiviso ed inclusivo. In questi termini la facoltà di accesso, da una dimensione subalterna rispetto a quella dell’appartenenza, nella prospettiva esistenziale, diviene centrale, quale che sia il titolo di appartenenza. Emerge, secondo le parole dell’autore della riforma, una dimensione dell’accesso, quale “strumento che consente di soddisfare l’interesse all’uso del bene indipendentemente dalla sua appropriazione esclusiva”, che ritrova, nella stessa Carta costituzionale, una terza via rispetto allo schema binario della proprietà, sancito dall’art. 42. La proprietà, nella nuova logica inclusiva, piuttosto che nello *ius excludendi alios*, si rimodella come diritto a non essere esclusi dal godimento o dall’uso di taluni beni, nel riconoscimento della coesistenza di una molteplicità di interessi facenti capo ad una molteplicità di soggetti, in grado di postulare una accessibilità disconnessa dalla titolarità⁵⁵. Del resto, sono passati parecchi anni da quando autorevole dottrina⁵⁶ evidenziava come l’esclusività, almeno tendenziale, del godimento del proprietario, non fosse da ritenere essenziale ed assoluta, individuandosi forme di proprietà, come quelle quella dell’azienda, dove i lavoratori hanno diritto a partecipare alla gestione e al godimento della stessa.

⁵⁰ In ordine all’inclusione delle risorse naturali tra i beni comuni, si fa notare come “le riflessioni sui beni comuni possono effettivamente fornire un importante contributo nella ricerca di modelli giuridici che siano non solo alternativi rispetto alla proprietà ‘napoleonica’, ma soprattutto idonei a ricostruire il rapporto tra uomo e risorse naturali alla luce delle esigenze e delle problematiche di stampo ecologico sollevate dalla realtà contemporanea”. Con specifico riguardo ai beni ambientali l’individuazione di modelli di gestione alternativi risulta più problematica data “l’esistenza di una pluralità di interessi rilevanti e nella conseguente esigenza di governarli” Così A. NERVI, *Beni comuni ambiente e funzione del contratto*, cit., p. 41-42.

⁵¹ Corte Cass. Sez. Un. 14 febbraio 2011, n. 3665. Vedi in dottrina G. CARAPEZZA FIGLIA, *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza*

⁵² S. RODOTÀ, *Postfazione. Beni Comuni: una strategia globale contro lo Human divide*, in *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 311 ss. 30 U. Mattei, *I beni comuni*, cit., p. 52 ss., il quale sottolinea come i confini della stessa distinzione tra essere e avere, netti nella mentalità della modernità, vengono a sfumare sino a scomparire quasi del tutto in quella che descrive come comunità ecologica, fondata sul comune, che precede la modernità, dove, afferma l’autore, “l’avere in comune non era distinguibile dall’essere in comune [...] la vita sembrava svolgersi in una dimensione che potremmo descrivere, senza alcun romanticismo, come ecologica e qualitativa”. “Nel modello ecologico precedente la modernità” – osserva l’autore – ogni rapporto, fondandosi sull’essere ben più che sull’avere [...], vedeva prevalere nettamente una dimensione qualitativa più che quantitativa” (p. 27 ss.).

⁵³ E. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, cit., p. 575.

⁵⁴ S. RODOTÀ, *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p. 331.

⁵⁵ S. RODOTÀ, *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p. 314.

⁵⁶ P. PERLINGERI, *Introduzione alla problematica della “proprietà”*, Napoli, 1970, p. 60.

L'accesso, così, da situazione strumentale, si autonomizza e si eleva a diritto fondamentale della persona, funzionale alla definizione della posizione della persona nel contesto in cui vive, in grado di ridisegnare in modo alternativo la trama dei rapporti tra persone e beni⁵⁷.

La revisione del regime dei beni, in definitiva, con l'emergere di una nuova categoria di beni, si fa portatrice di una nuova razionalità, di un nuovo ordine che, secondo la dottrina responsabile della proposta di riforma⁵⁸, troverebbe consacrazione proprio in quella funzione sociale costituzionalmente fondata che, da limite ai poteri proprietari, assurge a strumento di definizione del suo contenuto, in grado di imporre nuove forme di gestione partecipativa attribuibile ad una moltitudine di soggetti. La valorizzazione della funzione sociale, quale veicolo di attuazione di una solidarietà sociale che si compendia, come è stato fin da subito sottolineato⁵⁹, nella realizzazione di "più equi rapporti sociali" e nel pieno sviluppo della personalità degli individui, ritrova nella teorica dei beni comuni nuovi e significativi canali di attuazione.

In questa cornice si ripropone l'interrogativo a suo tempo emblematicamente posto⁶⁰ sulla proprietà, se "essere" funzione sociale, piuttosto che "avere" funzione sociale.

Tale distinguo, che già, a suo tempo, trovava una possibile risposta nel pluralismo dello statuto proprietario, nel terreno dei beni comuni, sembra trovare nuovi punti di forza, se è vero che il fondamento degli stessi si basi sull'idea radicata di una proprietà, quale funzione sociale, vale a dire strumento di realizzazione di più equi rapporti sociali, nonché di sviluppo della persona. Il rapporto tra persone e beni viene ridisegnato, dunque, secondo modelli disancorati dalla mediazione proprietaria e dalla appropriazione esclusiva e affidata all'accesso, in base a logiche tracciate dai diritti fondamentali della persona e dai bisogni della collettività.

Nella dimensione relazionale e qualitativa, la dicotomia essere ed avere, tipica della modernità, cede il passo ad una modalità dell'essere che delinea una nuova relazionalità tra soggetto ed oggetto, la quale trascende la dimensione dell'avere e si caratterizza per l'essere in relazione.

Nel paradigma dei beni comuni, il rapporto tra soggetto ed oggetto si definisce, in definitiva, quale modalità dell'essere. La dimensione dell'appartenenza non viene in rilievo. Non si ha un bene comune, si sottolinea efficacemente⁶¹, ma si è piuttosto parte del bene comune, nel senso che il bene, in quanto comune e funzionale al soddisfacimento di bisogni della persona, diviene una modalità dell'essere, una condizione dell'esistenza.

⁵⁷ S. RODOTÀ, *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p. 317.

⁵⁸ S. RODOTÀ, *Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide*, cit., p. 315.

⁵⁹ P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, Napoli, 1970, p. 123 ss., il quale così scriveva: "Sotto questo aspetto la funzione sociale è veramente riassuntiva di valori diversi che non sono soltanto valori economici come potrebbe sembrare a prima vista e infatti tutta la problematica della proprietà – come in genere tutta la problematica di quegli istituti che tradizionalmente sono stati considerati espressione di interessi egoistici ed esclusivamente privatistici, come appunto la proprietà e la responsabilità civile".

⁶⁰ Vedi P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, cit., p. 129 ss., il quale, in merito alla questione posta, "se cioè la proprietà 'ha' funzione sociale o se, invece, 'è' funzione sociale", ritiene questa disputa peccare di generalizzazione, nel porre l'alternativa in riferimento a qualsiasi forma di proprietà. Conclude, pertanto, "non a caso è esattamente studiata in costante riferimento al principio della solidarietà sociale dettato nell'art. 2 della Costituzione. E la funzione sociale della proprietà non può essere a pieno compresa se non si tiene adeguato conto della solidarietà sociale che deve appunto oggi caratterizzare i rapporti tra soggetti privati e tra costoro e lo Stato; 'solidarietà sociale' e 'più equi rapporti' sono due aspetti strettamente collegati, giacché non può esserci sostanziale ed effettiva solidarietà senza che si realizzi un equo rapporto sociale". Continua l'autore: "si è anche rilevato che proprio la dottrina che ha prospettato in termini più rigorosi questo problema ha insegnato che non esiste 'la' proprietà, 'una sola' proprietà, ma esistono diverse forme di proprietà; affermazione che non consente di porre lo specifico problema in termini generali, ma impone invece di prospettarlo in riferimento ad ogni singola forma di proprietà".

Dalla teorica dei beni comuni nuove conferme giungono, in definitiva, a quel processo di costruzione valoriale dell'ambiente che, oggi con la recente riforma, sembra aver trovato adeguato compimento. Laddove questa venisse approvata il cerchio si chiuderebbe intorno ad un dato certo, l'ambiente come valore apicale ordinamentale, bene comune strumentale al soddisfacimento dei bisogni della persona, va tutelato in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.

⁶¹ Scrive emblematicamente U. MATTEI, *I beni comuni*, cit., p. 52-53: “Un bene comune a differenza tanto della proprietà privata quanto di quella pubblica (appartenente allo Stato proprietà demaniale), non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione tangibile del mondo esterno. Non può essere colto con la logica meccanicistica e riduzionistica tipica dell'illuminismo, che separa nettamente il soggetto dall'oggetto. In una parola non può essere ricondotto all'idea moderna di merce. Il bene comune, infatti, esiste, soltanto in una relazione qualitativa. Noi non ‘abbiamo’ un bene comune (un ecosistema, dell'acqua), ma in un certo senso ‘siamo’ (partecipi del) bene comune (siamo acqua, siamo parte di un ecosistema urbano o rurale). La stessa separabilità fra l'essere e l'avere, così come quella fra il soggetto e l'oggetto, viene posta in discussione da una teoria politica che ponga al centro i beni comuni. Dal punto di vista fenomenologico, infatti, i beni comuni non possono essere colti se non liberando la mente dai più radicati fra gli schemi concettuali con cui siamo soliti interpretare la realtà”.